



NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1. **E' tassativamente vietato all'atleta dichiarato NON IDONEO di sottoporsi ad una seconda visita d'idoneità per lo stesso sport presso altra struttura.**

Nel caso in cui ciò avvenga, si evidenzia che:

- a) **il secondo certificato** - privo di valore legale - **non può essere accettato dalla Società Sportiva d'appartenenza** che è civilmente e penalmente responsabile della validità della certificazione dei propri tesserati;
 - b) l'onere di tale certificazione, sarà a **totale carico** della Società Sportiva che la richiede indebitamente;
2. Agli atleti che vengono richiesti, dalle strutture/liberi professionisti, **ulteriori accertamenti diagnostici e/o approfondimenti clinici indispensabili per una corretta valutazione, devono presentare tale documentazione al richiedente.** La Società Sportiva, non avendo il certificato, dovrebbe provvedere a sollecitare la conclusione dell'iter diagnostico.

Non possono presentarsi a nuova visita presso altra struttura/libero professionista, **o inoltrare ricorso** alla Commissione Regionale d'Appello. Nel caso in cui ciò avvenga, la Commissione, non prenderà in visione tale documentazione e inviterà l'atleta a presentarla alla struttura/libero professionista di provenienza che li ha richiesti.

3. Gli atleti sospesi dall'attività sportiva agonistica (NON IDONEITA' TEMPORANEA) **non possono:**
 - ❖ **sottoporsi a nuova visita presso altra struttura/libero professionisti;**
 - ❖ **presentare ricorso alla Commissione Regionale d'Appello.**

Al termine del periodo di sospensione l'atleta **deve ripresentarsi alla stessa struttura/libero professionisti** che ha emesso il giudizio di non idoneità temporanea e solo nel caso in cui venga rilasciato un giudizio di **non idoneità definitiva** potrà essere presentato ricorso alla Commissione Regionale d'Appello.

4. **Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di non idoneità definitiva** (*fa fede il timbro postale di ricevimento*), che deve essere inoltrato (con Raccomandata con R.R), o presentato al **Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL** di residenza dell'atleta, l'ASL provvederà al suo inoltro alla Segreteria della Commissione. (Per evitare possibili smarrimenti di documentazione sanitaria in originale è preferibile la presentazione del ricorso di persona).

A questo scopo l'atleta è tenuto ad **allegare**

- una breve lettera di accompagnamento dove vengono riportate le proprie generalità e le motivazioni del ricorso
- **l'originale della busta con timbro postale** dal quale risulti la data di recapito,
- copia e/o originale del **Certificato di Non Idoneità Definitiva** in suo possesso (foglio rosa),
- **pareri finalizzati inerenti allo sport praticato e/o accertamenti diagnostici in originale** eseguiti presso Strutture Pubbliche e/o Accreditate con data non anteriore ai 3 mesi dalla data di presentazione del ricorso,

5. **Il ricorso non può essere inoltrato dalle Società Sportive d'appartenenza**, ma deve essere presentato direttamente dall'interessato nel caso di **soggetti maggiorenni** o da chi esercita la patria potestà per i **soggetti minorenni**.

6. Gli atleti dichiarati non idonei sia dalle strutture/liberi professionisti che non hanno presentato ricorso o confermati dopo ricorso dalla Commissione possono, presentare **istanza di revisione** non prima di un anno/sei mesi dal giudizio di non idoneità, **debitamente avvalorata da documentazione clinica**, al Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica, nel caso in cui vi siano fondati elementi che attestino un cambiamento sostanziale della patologia a suo tempo riscontrata.

La Commissione **non prenderà in considerazione documentazione medica fotocopiata ad eccezione di copie autenticate di cartelle cliniche.**

La Commissione **chiuderà** d'ufficio, confermando la non idoneità, tutti i ricorsi per i quali sia stata richiesta ulteriore documentazione sanitaria e la stessa non sia pervenuta **entro 6 mesi**, a partire dalla data dell'ultima comunicazione inviata all'atleta.